



ISTITUTO COMPRENSIVO .

Protocollo numero: **4037 / 2020**

Data registrazione: **14/05/2020**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: ***integrazione_rischio_bio_COVID-agg_4_05.pdf***

IPA/AOO: ***istsc_imic805008***

Oggetto: ***DVR plesso "G.B. Soleri": INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19***

Destinatario:

***Personale dell'Istituto Comprensivo di Taggia
Genitori alunni I.C. di Taggia
Utenti I.C. di Taggia***

Ufficio/Assegnatario:

PRIANO VALENTINA (alunni)

Protocollato in:

2557 - Sicurezza as 2019/2020

Titolo: ***1 - AFFARI GENERALI***

Classe: ***4 - Sicurezza e privacy***

Sottoclasse: ***a - Normativa***

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19

D.LGS. 9/4/2008 N°81 e s.m.i.

Comune di: **TAGGIA (IM)**

Plesso: **"Soleri"**

Via: **O. Anfossi**

Civico: **snc**

C.A.P.: **18018**

Taggia, 14/05/2020-----

Firmato digitalmente
Il Datore di Lavoro
Dirigente Scolastico reggente
dott.ssa A.M. Fogliarini

Medico competente
dott. Leandro Faraldi

Responsabile del S.P.P.
dott. Arch. Giovanni Oggiana

Rappresentante dei Lavoratori per
la sicurezza
sig.ra M. Daniela Napoli

Dott. Leandro Faraldi
Medico competente
Cod. Reg. 12317
Corso Imperatrice, 5 - 18038 SANREMO (IM)
Tel. 0184.583109 - 338.3604826



INTEGRAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

EMERGENZA COVID-19

TITOLO X D.LGS. 81/08 - ART. 17 E 28 D.LGS. 81/2008

PREMESSA

Il presente documento analizza il Rischio coronavirus nel luogo di lavoro ed integra il Documento di Valutazione del Rischio (Art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008) a seguito della diffusione del coronavirus (COVID-19) nel territorio nazionale, per la parte luogo di lavoro secondo il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020.

Il datore di lavoro ai sensi dell'Art. 17 e 28 del D.Lgs 81/08 è tenuto alla valutazione di "tutti i rischi". La specifica valutazione per il rischio da agenti biologici (COVID-19) è prevista dal titolo X. Una valutazione del rischio specifico per COVID-19 è obbligatoria per tutte le fattispecie in cui il rischio legato all'attività sia diverso da quello della popolazione generale.

Nell'ambiente di lavoro, alcuni lavoratori sono tenuti ad esempio a contatto con fornitori e utenza, a interazione con soggetti potenzialmente infetti ecc. Tali interazioni nell'ambiente di lavoro modificano potenzialmente il livello di rischio COVID-19 nel luogo di lavoro.

Si applica quindi il titolo X sugli agenti biologici e i disposti generali del titolo I del D.Lgs. 81/08.

L'analisi si sofferma sulle diverse misure di prevenzione che possono essere adottate a fronte delle indicazioni del D.P.C.M. 10 Aprile 2020.

Si fa riferimento al **Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro** (vedi Appendice I° al presente documento).

Il documento può essere inteso, anche, come "Istruzione Operativa di norme di comportamento precauzionali", essendo la presenza del virus, non identificabile in una determinata attività lavorativa, ma essendo il lavoro una condizione per la quale potenzialmente si può venire a contatto con persone esposte/potenzialmente esposte (es. autotrasportatori che possono venire a contatto con persone in zone a rischio contagio, in aree di sosta, ecc.).

Il rischio biologico è disciplinato per i lavoratori dal Titolo X del D. Lgs. 81/08.

Art. 266. Campo di applicazione

- 1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici. [...]*

Ai sensi del Titolo X s'intende per:

- a) *agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;*
- b) *microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;*
- c) *coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule.*

L'applicabilità, in merito al Coronavirus, del D. Lgs. 81/08 ed in particolare dal Titolo X è stata chiarita dal Ministero della Salute con la Circolare n. 3190 del 03.02.2020 per gli operatori a "**contatto con il pubblico**".

Circolare n. 3190 del 03.02.2020 - Min. Salute

OGGETTO: Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico. In relazione alla epidemia da coronavirus 2019-nCoV, in corso nella Repubblica popolare cinese, sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti circa i comportamenti da tenersi da parte degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico. [...]

Con riguardo, specificatamente, agli operatori di cui all'oggetto si rappresenta preliminarmente che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008), la responsabilità di tutelarli dal rischio biologico è in capo al datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente.

A. ATTIVITÀ PROFESSIONALI E PRODUTTIVE NON SOSPESE

Per tali attività è adottato **Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020** (vedi Appendice I°).

Per tali attività, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito ai luoghi di lavoro, l'azienda adotta, anche con il principio di precauzione, le misure di sicurezza a seguito della Valutazione dei rischi inerente il coronavirus.

Date le premesse e le caratteristiche di alcune mansioni lavorative - le quali prevedono contatto con il pubblico quindi un rischio legato all'attività aumentato rispetto a quello della popolazione generale - si applica tale integrazione anche al settore Istruzione in caso di riapertura della sede amministrativa seppure in regime di sospensione delle attività didattiche.

1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

1.1 METODO DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO

Per una stima del rischio è utile richiamare quanto affermato dall'O.S.H.A. statunitense (Occupational Safety and Health Act) che colloca l'attività scolastica in una fascia **media** di esposizione al rischio.

[...] Medium Exposure Risk

Medium exposure risk jobs include those that require frequent and/or close contact with (i.e., within 6 feet of) people who may be infected with SARS-CoV-2, but who are not known or suspected COVID-19 patients. In areas without ongoing community transmission, workers in this risk group may have frequent contact with travelers who may return from international locations with widespread COVID-19 transmission. In areas where there is ongoing community transmission, workers in this category may have contact with the general public (e.g., **schools**, high-population-density work environments, some high-volume retail settings). [...]

(Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 - OSHA 3990-03 2020)

Tuttavia l'O.S.H.A. europea nel documento su "Epidemie e Luoghi di Lavoro" afferma:

[...] Workers likely to be most affected by outbreaks of an epidemic proportion are those within the healthcare sector because of their close proximity to patients and consequently to their blood and body fluids. **Workers within other occupational sectors are also at risk of infection and are perhaps less aware of such risks.** [...]

(https://oshwiki.eu/wiki/Epidemics_and_the_Workplace)

Tradotto: **Anche i lavoratori di altri settori professionali sono a rischio di infezione e forse sono meno consapevoli di tali rischi**

Nell'Aprile del 2020 l'INAIL ha pubblicato il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" che contiene anche una proposta di tecnica di valutazione del rischio composto da tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spetta colo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Dove le tre variabili sono valutate secondo le seguenti scale:


VARIABILE	VALUTAZIONE	VALORE NUMERICO
ESPOSIZIONE	probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);	0
	probabilità medio-bassa;	1
	probabilità media;	2
	probabilità medio-alta;	3
	probabilità alta (es. operatore sanitario).	4

VARIABILE	VALUTAZIONE	VALORE NUMERICO
PROSSIMITÀ	lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0
	lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);	1
	lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);	2
	lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);	3
	lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).	4

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

VARIABILE	VALUTAZIONE	VALORE NUMERICO
AGGREGAZIONE	presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);	1,00
	presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);	1,15 (+15%)
	aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);	1,30 (+30%)
	aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).	1,50 (+50%)

Il valore del Rischio è dato dal prodotto $R=E \cdot P \cdot A$ da cui consegue la matrice di rischio:



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

1.2 RICOGNIZIONE MANSIONI E RELATIVE ATTIVITÀ

Sulla base della premessa andremo a valutare il rischio per ogni mansione svolta.

Nel caso dell'azienda (Istituzione scolastica) per cui si rende necessaria la rivalutazione del rischio – nell'eventualità di riapertura delle sedi scolastiche seppur in regime di sospensione delle attività scolastiche - possiamo identificare le mansioni e i relativi livelli di rischio:

N	Mansione	Attività svolta
1	Personale A.T.A. (collaboratore scolastico) addetto all'accoglienza	<ul style="list-style-type: none"> Rilevazione temperatura con termometro IR; Attività con frequenti incontri persone esterne Attività con impossibilità di mantenere la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori
2	Personale A.T.A. (collaboratore scolastico) addetto alle pulizie	<ul style="list-style-type: none"> Attività ambientali/rifiuti Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori
3	Personale A.T.A. (applicato di segreteria)	<ul style="list-style-type: none"> Attività con possibili incontri persone esterne Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori
4	Dirigente scolastico	<ul style="list-style-type: none"> Attività con possibili incontri persone esterne Attività in cui è possibile mantenere costantemente la distanza di 1/1,5 m tra i lavoratori
5	Personale Docente/Educativo (nell'eventualità di ripresa delle attività didattiche)	<ul style="list-style-type: none"> Attività con frequenti incontri persone esterne Attività con presenza di pubblico

1.3 PERSONALE ATA ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
probabilità bassa;	0	
probabilità medio-bassa;	1	
probabilità media;	2	
probabilità medio-alta;	3	X
probabilità alta.	4	

VALUTAZIONE PROSSIMITÀ

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0	
lavoro con altri ma non in prossimità;	1	
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;	2	X
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;	3	
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.	4	

VALUTAZIONE AGGREGAZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
presenza di terzi limitata o nulla;	1,00	
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;	1,15 (+15%)	X
aggregazioni controllabili con procedure ;	1,30 (+30%)	
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata;	1,50 (+50%)	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = E \times P \times A = 3 \times 2 \times 1,15 = 6,9$$

ossia

RISCHIO MEDIO-ALTO

1.4 PERSONALE ATA ADDETTO ALLE PULIZIE

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
probabilità bassa;	0	
probabilità medio-bassa;	1	
probabilità media;	2	
probabilità medio-alta;	3	X
probabilità alta.	4	

VALUTAZIONE PROSSIMITÀ

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0	
lavoro con altri ma non in prossimità;	1	X
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;	2	
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;	3	
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.	4	

VALUTAZIONE AGGREGAZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
presenza di terzi limitata o nulla;	1,00	X
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;	1,15 (+15%)	
aggregazioni controllabili con procedure ;	1,30 (+30%)	
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata;	1,50 (+50%)	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = E \times P \times A = 3 \times 1 \times 1 = 3$$

ossia

RISCHIO MEDIO-BASSO

1.5 PERSONALE ATA APPLICATO DI SEGRETERIA

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
probabilità bassa;	0	
probabilità medio-bassa;	1	X
probabilità media;	2	
probabilità medio-alta;	3	
probabilità alta.	4	

VALUTAZIONE PROSSIMITÀ

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0	
lavoro con altri ma non in prossimità;	1	
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;	2	X
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;	3	
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.	4	

VALUTAZIONE AGGREGAZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
presenza di terzi limitata o nulla;	1,00	
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;	1,15 (+15%)	X
aggregazioni controllabili con procedure ;	1,30 (+30%)	
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata;	1,50 (+50%)	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = E \times P \times A = 1 \times 2 \times 1,15 = 3,3$$

ossia

RISCHIO MEDIO-BASSO

1.6 DIRIGENTE SCOLASTICO E DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
probabilità bassa;	0	
probabilità medio-bassa;	1	X
probabilità media;	2	
probabilità medio-alta;	3	
probabilità alta.	4	

VALUTAZIONE PROSSIMITÀ

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0	
lavoro con altri ma non in prossimità;	1	X
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;	2	
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;	3	
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.	4	

VALUTAZIONE AGGREGAZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
presenza di terzi limitata o nulla;	1,00	
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;	1,15 (+15%)	X
aggregazioni controllabili con procedure ;	1,30 (+30%)	
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata;	1,50 (+50%)	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = E \times P \times A = 1 \times 1 \times 1,15 = 1,15$$

ossia

RISCHIO BASSO

1.7 PERSONALE DOCENTE/EDUCATIVO

Valutazione effettuata nell'eventualità di ripresa delle attività didattiche.

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
probabilità bassa;	0	
probabilità medio-bassa;	1	
probabilità media;	2	X
probabilità medio-alta;	3	
probabilità alta.	4	

VALUTAZIONE PROSSIMITÀ

VALUTAZIONE	VALORE	ASSEGNAZIONE
lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;	0	
lavoro con altri ma non in prossimità;	1	
lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;	2	
lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo;	3	X
lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo.	4	

VALUTAZIONE AGGREGAZIONE

VALUTAZIONE	VALORE	
presenza di terzi limitata o nulla;	1,00	
presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente;	1,15 (+15%)	
aggregazioni controllabili con procedure ;	1,30 (+30%)	X
aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata;	1,50 (+50%)	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

$$R = E \times P \times A = 2 \times 3 \times 1,30 = 7,80$$

ossia

RISCHIO MEDIO-ALTO

1.8 CONCLUSIONI VALUTAZIONI DEL RISCHIO

N	MANSIONE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
1	Personale A.T.A. (collaboratore scolastico) addetto all'accoglienza	MEDIO-ALTO
2	Personale A.T.A. (collaboratore scolastico) addetto alle pulizie	MEDIO-BASSO
3	Personale A.T.A. (applicato di segreteria)	MEDIO-BASSO
4	Dirigente scolastico e direttore Servizi Amministrativi	BASSO
5	Personale Docente/Educativo (nell'eventualità di ripresa delle attività didattiche)	MEDIO-ALTO

2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nel caso dell'attività per cui si predispongono la presente integrazione si applicano i seguenti protocolli specifici:

- **Protocollo generale sicurezza** (vedi Appendice I°)

e le seguenti misure generali:

- **Lavoro a domicilio o in modalità a distanza**

Il Datore di Lavoro fornisce ai lavoratori formazione/informazione e strumenti per il lavoro a distanza

- **Ferie e congedi retribuiti**

Il Datore di Lavoro incentiva l'uso di ferie e congedi retribuiti

- **Sospensione attività reparti non produttivi**

Il Datore di Lavoro sospende tutte le attività non produttive al momento

- **Protocolli sicurezza anti-contagio**

Il Datore di Lavoro forma/informa i lavoratori sui protocolli anti-contagio

- **Sanificazione luoghi di lavoro**

Il Datore di Lavoro redige ed applica/fa applicare delle procedure per la sanificazione dei luoghi di lavoro

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 (24 APRILE 2020)

Il 24 Aprile 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

In sintesi le misure previste dal protocollo sono le seguenti:

N	DESCRIZIONE	APPLICABILE	NON APPLICABILE
1	il personale, prima dell'accesso al Luogo di Lavoro dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al Luogo di Lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;	X	

N	DESCRIZIONE	APPLICABILE	NON APPLICABILE
2	la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel Luogo di Lavoro e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;	X	
3	l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in Luogo di Lavoro (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);	X	
4	l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;	X	
5	l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel Luogo di Lavoro, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS	X	

Per approfondimento si veda l'Appendice I°.

Inoltre sono raccomandate le seguenti misure:

N	DESCRIZIONE	APPLICABILE	NON APPLICABILE
1	sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività amministrative e didattiche che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;	X	
2	siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto all'attività lavorativa;		X
3	siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere il servizio erogato;		X

N	DESCRIZIONE	APPLICABILE	NON APPLICABILE
4	siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento , siano adottati strumenti di protezione individuale. Il Datore di Lavoro, attraverso la consultazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede ad integrare il DVR. Dirigenti e preposti vigilano affinché nel Luogo di Lavoro siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;	X	
5	siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del Luogo di Lavoro, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del Luogo di Lavoro;	X	
6	In applicazione dell'art. 3 c.1 lett. "c" del DPCM 10 Aprile 2020, nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, è obbligatorio esporre, "presso gli ambienti aperti al pubblico le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4" dello stesso decreto. [vedi Appendice II°]	X	
7	Ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. "e" del DPCM 10 Aprile 2020 "nelle pubbliche amministrazioni [...], nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;"	X	
8	Ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. "g" del DPCM 10 Aprile 2020 "è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4" [vedi Appendice II° del presente documento]	X	

L'applicazione dei protocolli e delle misure generiche di prevenzione riducono i livelli di rischio da MEDIO-BASSO a BASSO e da MEDIO-ALTO a MEDIO-BASSO. Si ritiene necessario individuare misure specifiche di protezione per ridurre il livello di rischio valutato come MEDIO-ALTO e comunque per le seguenti mansioni.

2.1 MISURE DI PROTEZIONE SPECIFICHE PER MANSIONI LAVORATIVE

2.1.1 PERSONALE A.T.A. (COLLABORATORE SCOLASTICO) ADDETTO ALL'ACCOGLIENZA

Accanto alle misure di Prevenzione e Protezione di cui al punto 2 è prescritto l'uso dei seguenti D.P.I.:

- mascherina facciale;
- guanti monouso;
- visiera facciale

L'addetto dovrà essere formato sulle corrette procedure d'uso (indossaggio e rimozione)

2.1.2 PERSONALE A.T.A. (COLLABORATORE SCOLASTICO) ADDETTO ALLE PULIZIE

Accanto alle misure di Prevenzione e Protezione di cui al punto 2 l'uso dei seguenti D.P.I.:

- mascherina facciale;
- guanti monouso;

L'addetto dovrà essere formato sulle corrette procedure d'uso (indossaggio e rimozione)

2.1.3 PERSONALE A.T.A. (APPLICATO DI SEGRETERIA) ADDETTO AL CONTATTO COL PUBBLICO

Accanto alle misure di Prevenzione e Protezione di cui al punto 2 l'uso dei seguenti D.P.I.:

- mascherina facciale;
- guanti monouso;

L'addetto dovrà essere formato sulle corrette procedure d'uso (indossaggio e rimozione)

2.1.4 DIRIGENTE SCOLASTICO E DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (SOLO NEL CASO RICEVANO DIPENDENTI O UTENTI)

Accanto alle misure di Prevenzione e Protezione di cui al punto 2 l'uso dei seguenti D.P.I.:

- mascherina facciale;
- guanti monouso;

L'addetto dovrà essere formato sulle corrette procedure d'uso (indossaggio e rimozione)

2.1.5 PERSONALE DOCENTE E EDUCATIVO (IN CASO DI RIPRESA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA)

Accanto alle misure di Prevenzione e Protezione di cui al punto 2 l'uso dei seguenti D.P.I.:


- mascherina facciale;
- guanti monouso;

L'addetto dovrà essere formato sulle corrette procedure d'uso (indossaggio e rimozione)

Ai sensi del punto 6 del "Protocollo condiviso" (vedi APPENDICE I°) è opportuno prevedere l'obbligo di utilizzo della mascherina facciale ("chirurgica") anche per gli studenti frequentanti che, sebbene non configurabili come lavoratori, si trovano a condividere per buona parte della giornata degli spazi comuni.

3. D.P.I.

3.1 MASCHERINE FACCIALI



CARATTERISTICHE

Ai sensi dell'art. 16 c.1 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, "per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9"

Inoltre ai sensi dell'art. 16 c.2 del D.L. n. 18 del 17/3/2020, "fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio".

PROCEDURE D'USO

Per le procedure d'uso della mascherina facciale si veda l'appendice IV°.

3.2 GUANTI MONOUSO

È necessario l'uso di guanti monouso in vinile o in nitrile marcatura EN455-1 (assenza di fori) e EN374-2 (Resistenza alla penetrazione da parte di microrganismi).

PROCEDURE D'USO

Per le procedure d'uso dei guanti monouso si veda l'appendice V°.

3.3 VISIERA



Bardatura morbida anallergica in appoggio alla fronte, banda elastica regolabile, sovrapponibile ai comuni occhiali da vista e facciali filtranti o mascherine chirurgiche; schermo in acetato antiappannamento. Marcatura CE, conformità a EN166 e D.Lgs 475/92.

PROCEDURE D'USO

Da fornire agli addetti all'accoglienza che la dovranno indossare nel momento di forzata prossimità per il rilevamento della temperatura corporea.

APPENDICE I°

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il Protocollo è stato sottoscritto il 24/4/2020,

PREMESSA

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilità per l'azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliant* informativi.
- In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

¹La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

²Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
- Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
- le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

- l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
 1. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
 2. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
 3. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/>)
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

7 GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8 - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
- nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9 - GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10 - SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work

- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11 - GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria
- Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12 - SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagi
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà

suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.



13 - AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

APPENDICE II°

MISURE IGIENICO-SANITARIE












DI CUI ALL. 4 DPCM 10/4/2020

		
lavarsi spesso le mani. VEDI APPENDICE III°	evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;	evitare abbracci e strette di mano;
		
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;	non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;	coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
		
non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;	pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.	

APPENDICE III°

PROCEDURA DI LAVAGGIO DELLE MANI

N.B. tutta la procedura deve durare dai 40" ai 60"

 <p>0</p>	 <p>1</p>	 <p>2</p>
<p>Bagna le mani con l'acqua</p>	<p>applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani</p>	<p>friziona le mani palmo contro palmo</p>
 <p>3</p>	 <p>4</p>	 <p>5</p>
<p>il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa</p>	<p>palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro</p>	<p>dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro</p>
 <p>6</p>	 <p>7</p>	 <p>8</p>
<p>frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa</p>	<p>frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa</p>	<p>Risciacqua le mani con l'acqua</p>
 <p>9</p>	 <p>10</p>	 <p>11</p>
<p>asciuga accuratamente con una salvietta monouso</p>	<p>usa la salvietta per chiudere il rubinetto</p>	<p>...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.</p>

APPENDICE IV°

PROCEDURE MASCHERINA

INDOSSAGGIO MASCHERINA

 <p>Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone prima di toccare la mascherina. VEDI APPENDICE III°</p>	 <p>Prendere la mascherina dagli elastici e controllare che la mascherina non presenti difetti evidenti</p>	 <p>Individuare la parte frontale (solitamente la parte colorata) e la parte che va a contatto con il viso.</p>
 <p>Individuare la parte superiore (solitamente contiene una piccola lamina metallica modellabile).</p>	 <p>Se la mascherina è dotata di lacci elastici che devono passare oltre la testa: tenere la mascherina sul muso e poi far passare gli elastici dietro la testa.</p>	 <p>Se la mascherina è dotata di lacci elastici che saranno trattenuti dalle orecchie: tenere la mascherina dai lacci, appoggiarla al viso e tirare i lacci per poi rilasciarli dietro ai padiglioni auricolari.</p>
 <p>Regolare la posizione della mascherina affinché la parte inferiore copra sino al mento e la parte superiore (se è dotata di lamina modellabile) sia modellata sulla forma del naso.</p>		 <p>Cambiare la mascherina almeno una volta al giorno e ogni volta in cui sussista un dubbio sulla sua effettiva efficacia.</p>



RIMOZIONE MASCHERINA

 <p>Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone (in alternativa usare gel disinfettante) prima di toccare la mascherina. VEDI APPENDICE III°</p>	 <p>Evita di toccare la parte frontale della mascherina: prendi i lacci da dietro le orecchie (in caso di lacci trattenuti dalle orecchie)</p>	 <p>Evita di toccare la parte frontale della mascherina: prendi i lacci e, tirando, falli passare sopra la testa (in caso di lacci che passano dietro la testa)</p>
 <p>Sempre tenendo la maschera dai lacci staccarla dal viso.</p>	 <p>Riporla nei rifiuti (usare cestino ad hoc per materiale sanitario usato) tenendola dai lacci.</p>	 <p>Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone (in alternativa usare gel disinfettante) dopo aver toccato la mascherina. VEDI APPENDICE III°</p>



APPENDICE V°

PROCEDURE GUANTI MONOUSO

INDOSSAGGIO GUANTI

 <p>Rimuovere anelli, bracciali, orologi; tagliare le unghie.</p>	 <p>Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone (in alternativa usare gel disinfettante) prima di toccare i guanti. VEDI APPENDICE III°</p>	 <p>Prendere un guanto tenendo un lembo del polsino</p>
 <p>Indossando il primo guanto prendere il secondo sempre tenendo il polsino</p>	 <p>Controllare l'integrità dei guanti</p>	 <p>Tirare i lembi sino a coprire la maggiore superficie possibile del polso.</p>
	 <p>Se sussistono dubbi sull'effettiva efficacia rimuovere i guanti (vedere procedura di rimozione). Conferire il guanto usato in apposito contenitore.</p>	<p>Ripetere la procedura dal punto 2</p>

RIMOZIONE GUANTI

 <p>Eeguire la procedura in un ambiente sgombro e pulito. Evita la vicinanza con cibi, posate etc.</p>	 <p>Prendere il lembo del polsino dall'esterno.</p>	 <p>Tirare e sfilare il guanto rovesciandolo su se stesso. Evita di toccare la parte esterna con le mani nude.</p>
 <p>Con la mano ancora guantata tieni il guanto appena sfilato.</p>	 <p>Infila due dita nell'interno del polsino e sfila il secondo guanto rovesciandolo su se stesso e inglobando il primo. Molto importante: non toccare la parte esterna con la mano nuda!</p>	
  <p>Sempre tenendo il guanto dalle pareti che erano rivolte verso l'interno conferirlo in apposito contenitore.</p>		 <p>Lavarsi accuratamente le mani. VEDI APPENDICE III°</p>

Re: Richiesta firma Integrazione DVR - Valutazione rischio biologico da COVID-19

DANIELA NAPOLI

RICEVUTO il 13/05/2020 12:59:56



A: imic805008@istruzione.it

Si è presa visione del documento relativo all'aggiornamento del rischio biologico a seguito dell'emergenza COVID-19. In attesa di potersi recare fisicamente presso l'ufficio amministrativo I.C.di Taggia per apporre firma, si esprime parere favorevole.

Cordiali saluti
Maria Daniela Napoli